

REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/89 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1989

che autorizza la Grecia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990—1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989—1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Grecia ha depositato, anteriormente al 1° aprile 1989, conformemente al regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽²⁾, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89⁽³⁾, una domanda giustificata di esclusione dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, a decorrere dalla campagna viticola 1989/1990;

considerando che in tale regolamento sono indicate le superfici coltivate all'interno di un'area di produzione di v.q.p.r.d., con i vitigni riconosciuti idonei alla produzione dei v.q.p.r.d., dell'area interessata, per una serie di denominazioni al fine di non rimettere in causa la politica qualitativa; che sono stabilite anche le superfici coltivate a varietà destinate alla produzione di uva secca di Corinto nella regione di Egialia, nomos di Achaie, per non rimet-

tere in causa la politica qualitativa; che si tratta di vigneti situati, in generale, su terreni in pendenza che non possono essere destinati ad altre coltivazioni; che i criteri scelti corrispondono a quelli previsti all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo di tutte queste zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dalla campagna viticola 1989/1990, la Grecia è autorizzata, in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, a non applicare le misure di abbandono definitivo di superfici viticole previste in detto regolamento in tutte le superfici viticole indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.